

operare nello Stato, precisamente perchè in questo ampio senso abbiamo accettata ed intesa quella espressione, altrimenti avrebbe potuto con qualche fondamento dubitarsi che, siccome alle società straniere non erasi conceduta la ricognizione della personalità giuridica nel nostro Stato, se non sotto l'obbligo di uniformarsi a tutte quante le leggi presso di noi imperanti, dovessero considerarsi soggette a tutte e singole le disposizioni della legge del 30 giugno 1853, e perciò anche a quella del suo articolo secondo, in cui è prescritto che qualunque società straniera voglia operare nel nostro Stato debba sottoporre i propri statuti all'esame del Governo, ed ottenere una speciale autorizzazione.

La Commissione dichiara espressamente che, secondo il suo concetto, rimarranno le società francesi assoggettate all'osservanza di tutte le leggi dello Stato; con quest'unica eccezione che cioè esse non avranno più bisogno di quell'autorizzazione speciale che ciascuna delle società straniere, a termini della nostra legge del 1853, è in obbligo di richiedere, ma per esse basterà quell'autorizzazione collettiva che costituisce quasi un attestato di confidenza verso la giusta legislazione e la saggia amministrazione di un altro Governo.

Con questa dichiarazione io spero che l'onorevole Mosca rimarrà soddisfatto; soprattutto perchè l'esposta determinazione del senso e dei limiti della contesa formola non dipende solo dalle spiegazioni orali che ebbi l'onore di porgere a nome della Commissione, ma anche dal valore intrinseco delle parole scritte nella legge, e che i tribunali, ne son certo, non altrimenti intenderanno, allorchè si presenterà l'occasione di applicarle.

MOSCA. Io sperava che l'onorevole relatore della Commissione si sarebbe dichiarato sulle mie proposizioni, nelle quali credo d'insistere quantunque io sia perfettamente d'accordo colla Commissione d'accettare, tutto il suo pensiero. Desidero precisamente che sia sancita questa legge e che le venga attribuito il significato che la Commissione le attribuisce; ma riscontro nella redazione dell'articolo una certa insufficienza di termini ed in certa parte anche un'abbondanza dei termini stessi che possono generare dei dubbi seri nella pratica della giurisprudenza. Egli è perciò che vorrei dare un significato più utile ed una forma più vantaggiosa al disegno che si tratta di sancire, avvertendo ad una particolarità che forse servirà anche qualche poco ad illuminare la questione. Siccome nella legge del Belgio, tanto per riguardo all'impero francese quanto per riguardo a tutti gli altri Stati a cui il Governo venne autorizzato ad estendere la legge, si è seguito il principio di reciprocità, giustamente, secondo il mio parere, abbandonato dalla nostra Commissione, così questa reciprocità costituisce un termine di confronto che serve a determinare in ogni caso la misura del reciproco diritto. Volendo noi invece stabilire un principio più assoluto, più generale, quello cioè del difetto non ostante di reciprocità, trovo pure che è di maggiore convenienza escludere assolutamente ogni dubbio che il testo della legge potrebbe presentare.

Quindi, senza ripetere quello che ho detto riguardo ad una variazione generale dell'articolo, crederei d'invitare la Commissione ad accettare il mio più limitato emendamento, che dice che quelle società che avranno ottenuto l'autorizzazione del Governo francese non avranno bisogno d'ulteriore autorizzazione per operare nel nostro Stato ed esercitarvi ogni loro diritto e stare in giudizio, uniformandosi nel resto alle nostre leggi. Mi pare che a questo modo sarebbe grandemente avvantaggiata la forma della legge, giacchè non è senza motivo che la Commissione dichiara questo esser il senso che

ella attribuisce agli effetti della legge, secondo i termini stessi da lei proposti.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Mosca propone la seguente dizione:

« Le società anonime e le altre società industriali o finanziarie che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo, e che l'avranno ottenuta, *non avranno bisogno di altra autorizzazione* (e qui sta precisamente il cambiamento) per poter operare nello Stato, e prestarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi *nel resto* alle leggi di esso. »

MANCINI, relatore. La Commissione crede di dover persistere nella sua opinione, pregando specialmente la Camera di mettere a confronto il testo che essa propone col testo del decreto francese, con cui concedevasi la medesima abilitazione alle nostre società.

Importa che la Camera riconosca essersi sostanzialmente ritenuta l'identica formola del decreto francese, in cui si legge: « Le società anonime e le altre commerciali, industriali e finanziarie che sono soggette nel regno sardo al consenso del Governo e che l'hanno ottenuto, possono esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio in Francia uniformandosi alle leggi dell'impero. »

Potrebbe elevarsi in Francia la stessa quistione che elevò testè il signor Mosca, poichè le nostre società commerciali sono genericamente e senza eccezione astrette ad uniformarsi alle leggi dell'impero francese, fra le quali vi è pur quella che impone l'autorizzazione.

La Commissione, ciò posto, osservò che non sarebbe conveniente, laddove fosse reale il dubbio, lasciarlo sussistere a danno delle nostre società, le quali andassero in Francia ad esercitare i loro diritti, ed intanto farlo cessare nella nostra legge, rispetto alle società francesi, adoperando una locuzione sostanzialmente diversa.

Del resto noi abbiamo creduto di fare già qualche passo ed eliminare ogni ragione di dubbio con le due modificazioni che si trovano nell'articolo.

L'articolo francese dice: *Le società che sono soggette al consenso del Governo*; noi invece abbiamo preferito la parola tecnica: *all'autorizzazione del Governo*, per dimostrare appunto che in forza di questa autorizzazione ottenuta dal proprio Governo si acquista pure la facoltà di operare nell'altro Stato, di esercitarvi i diritti civili, di starvi in giudizio.

La ragione di quest'aggiunta si farà palese immediatamente alla Camera quando si degni ascoltare i termini in cui è concepito l'articolo 2 della legge 30 giugno 1853.

« Le società mutue (ivi leggesi) costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita, operazioni al portatore, *non potranno operare nello Stato* se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'antecedente articolo. »

In forza adunque di questa legge potrebbe ciascuna società francese venire obbligata a provvedersi di un'autorizzazione per operare nello Stato. Ora la legge che trattasi di fare dice espressamente che le società anonime e le altre società francesi, purchè abbiano ottenuto l'autorizzazione del Governo francese, potranno anche operare ed esercitare i loro diritti nel nostro Stato.

Parve, per verità, alla Commissione non potersi con maggior chiarezza significare che basta l'autorizzazione conceduta a quelle società dal Governo francese per abilitarle anche presso di noi ad *operare nello Stato*, attesa l'identità dell'espressione che si trova nell'articolo 2 della legge 30 giugno 1853, e che è stata introdotta in questa legge.